(Emendamento 3)
Articolo 4

4. – Ciascun Stato membro designa, secondo le procedure ritenute appropriate, uno o più operatori postali per la fornitura del servizio universale, informa la Commissione sull'operatore o sugli operatori prescelti e definisce, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti del fornitore o dei fornitori del servizio universale. Queste informazioni vengono pubblicate.	4. Ciascun Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio generale, informando la Commissione delle misure adottate per adempiere a tale obbligo e, in particolare, dell'identità del suo/i fornitore/i del servizio universale, e definisce, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti del fornitore o dei fornitori del servizio universale. Queste informazioni vengono pubblicate(1).

(1) Questo emendamento comporta un adattamento tecnico della definizione di "fornitore del servizio universale" all'articolo 2, paragrafo 13 nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

(Emendamento 4)
Articolo 7, paragrafo 1

1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizi universale, i servizi che possono essere riservati da ciascuno Stato membro al fornitore o ai fornitori del servizio universale sono la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna, tramite consegna espressa o no, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un oggetto di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida ove esista, a condizione che il peso di detti oggetti sia inferiore a 350 grammi.	1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizi universale, i servizi che possono essere riservati da ciascuno Stato membro al fornitore o ai fornitori del servizio universale sono la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna, tramite consegna espressa o no, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un oggetto di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida ove esista, a condizione che il peso di detti oggetti sia inferiore a 350 grammi. Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo.

dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i servizi transfrontalieri intracommunitari, quali figurano nell'allegato. Tali norme saranno adattate in futuro al progresso tecnico o all'evoluzione del mercato secondo la procedura prevista dall'articolo 21.	dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i servizi transfrontalieri intracommunitari, quali figurano nell'allegato. Tali norme saranno adattate in futuro al progresso tecnico o all'evoluzione del mercato secondo la procedura prevista dall'articolo 21.
Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all'anno in modo indipendente da organismi esterni ai fornitori del servizio universale, nelle condizioni normalizzate fissate dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 21. I risultati sono pubblicati almeno una volta all'anno.	Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all'anno in modo indipendente da organismi esterni ai fornitori del servizio universale, alle condizioni normalizzate fissate dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 21. I risultati sono pubblicati almeno una volta all'anno.

graduale per il raggiungimento della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, come proposto dal Parlamento europeo.

8. Per riconciliare l'apertura dei mercati postali con l'obiettivo della loro protezione dalle incidenze negative di una liberalizzazione improvvisa e incontrollata, pur mantenendo il principio fondamentale dell'offerta di servizi di buona qualità e a prezzo ragionevole per tutti i cittadini europei, indipendentemente dal loro reddito o residenza, gli operatori postali pubblici debbono disporre di un settore riservato sufficientemente ampio, onde garantire che tale obiettivo sia realistico e raggiungibile.

9. Come fatto rilevare dal Parlamento europeo, quest'area riservata include la pubblicità diretta e la posta transfrontaliera, mentre il servizio universale comprende pacchi fino a 10 kg, che potrebbero essere portati a 20 kg da parte delle autorità pubbliche. Ciò costituisce, a parere del Parlamento, un'area sufficientemente forte e obiettivamente definita che può essere riservata alla fornitura di servizi nel settore postale.

10. Inoltre, la posizione comune del Consiglio prevede che la futura legislazione per la liberalizzazione del mercato postale debba essere basata sull'articolo 100a del trattato CE, che garantisce non solo la piena partecipazione del Parlamento europeo a tale processo, ma anche che tale liberalizzazione è soggetta a procedure legislative e non costituisce un processo automatico.

11. Numerose altre considerazioni avanzate dal Parlamento europeo non sono però state riprese dal Consiglio o non in misura soddisfacente. Tali aspetti riguardano principalmente la soluzione dei problemi inerenti ad una tarificazione corretta da applicare agli operatori postali di altri Stati membri per la posta in arrivo, ovvero la questione delle spese terminali, come proposto dal Parlamento nella sua prima lettura, il miglioramento della qualità dei servizi forniti e la tutela degli operatori del servizio pubblico rispetto alla tariffa unica in un mercato aperto e competitivo.

III. OSSERVAZIONI SPECIFICHE

12. Per quanto riguarda i considerando del nuovo testo, si deve tener conto del fatto che il titolo della direttiva è stato modificato in linea con la proposta del Parlamento, e che il principio dell'apertura graduale e controllata del mercato, come pure delle necessità specifiche dei non vedenti e ipovedenti sono stati pienamente ripresi nella posizione comune. Il relatore suggerisce, pertanto, di non presentare ulteriori emendamenti ai considerando in sede di seconda lettura del Parlamento (ad eccezione di un emendamento sulle spese terminali); in effetti, la maggioranza degli emendamenti ai considerando presentati in prima lettura dal Parlamento non sono più necessari in quanto non rappresentano una modifica sostanziale della legislazione proposta.

13. Lo stesso non vale, però, per il testo sostanziale della direttiva proposta, giacché la posizione comune non contempla soluzioni adeguate del problema delle spese terminali, problema grave per taluni Stati membri o che tale potrebbe divenire e che potrebbe minare seriamente le condizioni di equa concorrenza in un Mercato comune unico.

14. Gli emendamenti n. 1 ai considerando e n. 6 all'articolo 13, par. 3 hanno pertanto l'obiettivo di presentare un'organizzazione migliore e più equa delle tariffe terminali nell'UE; tali

accettati dal Consiglio e dalla Commissione, dal momento che rappresentano solo modifiche di minore importanza, intese a sviluppare e chiarire l'obiettivo generale della direttiva.

Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Servizio VI Divisione XII
Prot. N. VI-12-1151/94 Allegati

All'Ente Poste Italiane
Dir.Cen.Ufficio Bilancio e Progr. Economica
V.le America
ROMA -EUR

Risposta al Foglio del 27.1.1994
Div. Sez. N. 563

OGGETTO: Normativa fiscale applicabile all'Ente Poste Italiane.

In relazione ai quesiti formulati dall'Ente Poste Italiane con la nota n° 000576 del 21 gennaio 1994, in materia di I.V.A., imposta di bollo e di imposte sui redditi si riporta di seguito la risposta dello scrivente Dipartimento.

A) Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è stato chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare al servizio di Banco Posta, di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n° 156, alle prestazioni concernenti i servizi postali ed il servizio telegrafico nazionale, ambedue esenti dal tributo ai sensi, rispettivamente, del n° 1 e 16 dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, nonchè gli adempimenti contabili inerenti le attività previste dall'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n° 412 e dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

A tal fine l'Ente interrogante ha fatto presente che in seguito alla trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Ente Poste Italiane, ha assunto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, la diversa configurazione giuridica di "Ente pubblico economico". Il mutamento della natura giuridica implica il contemperamento da un lato del principio di economicità nella resa dei

servizi, dall'altro il perseguimento e la tutela dell'interesse pubblico da assicurare all'utenza, con l'effetto che sono riservati esclusivamente criteri privatistici alla gestione ed organizzazione dell'impresa.

Codesto Ente ha sottolineato, inoltre, che svolge, sostanzialmente, le medesime attività e servizi esercitati dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni.

Tanto premesso, lo scrivente rileva che le attività inerenti il servizio di Banco-Posta, nonchè le prestazioni concernenti i servizi postali ed il servizio telegrafico nazionale, continuano ad usufruire del trattamento agevolato previsto nei numeri 1 e 16 dell'art. 10 del citato D.P.R. n° 633/72, in quanto trattasi di operazioni rese nell'esercizio del servizio pubblico, caratteristica, questa che continua a sussistere, anche se i servizi stessi sono resi dall'Ente in parola.

Pertanto, in seguito alla richiamata trasformazione dell'Amministrazione delle poste non sono venuti meno i presupposti per l'applicazione del trattamento agevolato relativo alle predette operazioni.

Inoltre, per quel che concerne gli adempimenti contabili richiesti ai fini I.V.A. per le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n° 412 e dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, aventi ad oggetto, rispettivamente, la vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici e la distribuzione dei valori bollati, il trattamento da riservare al querente è il seguente.

In primo luogo, per le operazioni intercorrenti tra l'Amministrazione postale ed i terzi acquirenti, occorre rilevare che il

recente D.M. 4 agosto 1993, modificando il punto n° 22 del D.M. 21 dicembre 1992, ha fra l'altro, esonerato gli Enti assoggettati al regime di contabilità pubblica dall'obbligo di rilasciare scontrino o ricevuta fiscale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali non è dovuta l'emissione di fattura, se non a richiesta del cliente. Poichè, con nota del 7 febbraio 1994, l'istante ha dichiarato che usufruirà trasitoriamente di tale regime fino alla trasformazione in società per azioni, lo stesso, qualora sia effettivamente titolare del regime dichiarato, potrà avvalersi del correlato beneficio e, quindi, non rilasciare alcuna certificazione fiscale agli acquirenti.

Resta, invece, invariato l'obbligo di emettere fattura nei confronti del committente per le prestazioni d'intermediazione esoguite ai sensi del citato art. 17 della legge 412/91.

Per quel che riguarda, inoltre, la tenuta della contabilità a livello nazionale o provinciale, nonchè l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei versamenti d'imposta, a parere dello scrivente si rendono applicabili, per evidenti motivi di carattere analogico, le disposizioni contenute nel D.M. 18 novembre 1976.

Il predetto decreto ministeriale, infatti, prevede che gli obblighi di fatturazione, annotazione dei corrispettivi e registrazione degli acquisti, inerenti operazioni effettuate dalle imprese tramite sedi secondarie, alle quali non sia stata riconosciuta autonomia contabile rispetto alla casa madre, devono essere eseguite dalla sede centrale entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Di conseguenza anche gli obblighi inerenti le liquidazioni periodiche ed i versamenti d'imposta devono essere assolti dalla sede principale.

Pertanto, in conformità al principio appena espresso, l'Amministrazione centrale delle Poste e delle Telecomunicazioni dovrà provvedere, anche per conto delle amministrazione periferiche, agli adempimenti fiscali connessi con le predette attività.

B) In relazione alle problematiche esposte in materia d'imposta di bollo si ritiene che gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo, posti in essere dall'Ente Poste Italiane, non possano essere considerati atti amministrativi dello Stato per i quali si applicano disposizioni particolari del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 (disciplina dell'imposta di bollo). Non torna infatti applicabile agli stessi l'esenzione dal pagamento del tributo disposta dall'art. 16 della tabella, allegato B, dello stesso decreto presidenziale, in quanto tale beneficio è concesso esclusivamente agli atti degli enti tassativamente ivi indicati tra i quali non può ritenersi compreso l'Ente Poste.

C) Per quanto riguarda, infine, gli obblighi gravanti sull'Ente Poste in materia di scritture contabili richieste ai fini delle imposte sui redditi, si ritiene che gli stessi debbano considerarsi soddisfatti sin quando verrà mantenuta la figura di Ente assoggettato agli obblighi di contabilità pubblica. Naturalmente l'istante sarà tenuto ad uniformarsi ai diversi adempimenti previsti in materia per le società di capitali, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600, nel momento in cui avverrà la prevista trasformazione in società per azioni.

Per ciò che concerne, invece, gli adempimenti relativi all'Ente in quanto sostituto d'imposta, si fa presente che, non rientrando più l'Ente tra i soggetti di cui all'art. 29 del D.P.R. n° 600 del 1973, ad esso sono applicabili le disposizioni recate dall'art. 23 del medesimo D.P.R., nè è possibile, in via amministrativa, aderire alla soluzione "transitoria" suggerita dall'Ente istante.

IL DIRETTORE GENERALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

All. 7.

SCHEMA DI PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEI REDDITI E DELL'OCCUPAZIONE, SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI, SULLE POLITICHE DEL LAVORO E SUL SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO.

(2 luglio 1993)

1. POLITICA DEI REDDITI E DELL'OCCUPAZIONE

La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese.

In particolare il Governo, d'intesa con le parti sociali, opererà con politiche di bilancio tese:
a) all'ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei Paesi comunitari economicamente più virtuosi:
b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato ed alla stabilità valutaria.

OMISSIS

5. Politica delle tariffe

Il protocollo del 31 luglio 1992 conteneva l'impegno del Governo a perseguire una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente con l'obiettivo di riduzione dell'inflazione. Tale obiettivo è stato perseguito, consentendo di ottenere risultati

molto positivi. Al fine di mantenere l'obiettivo della riduzione dell'inflazione e, nel contempo, di consentire il mantenimento dei programmi di investimento, sarà svolto un confronto con le parti per verificare la politica tariffaria, già definita e da definire, per il periodo 1993-94.

Una politica tariffaria di carattere europeo non può soltanto limitarsi al perseguimento di obiettivi di carattere macroeconomico, quali il contenimento dell'inflazione, bensì deve anche essere utilizzata per lo di sviluppo di un efficiente sistema di servizi pubblici.

La necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di investimenti del sistema delle imprese, unitamente all'avvio del processo di riordino -delle società di gestione dei servizi pubblici, impone l'esigenza di superare la logica del contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un sistema che dia certezza alla redditività del capitale investito in dette imprese e che non limiti lo sviluppo degli investimenti.

A tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di produttività, raccordare più direttamente il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio, garantendo altresì adeguati margini di autofinanziamento in grado di favorire la realizzazione degli investimenti necessari. In questo quadro, appare altrettanto importante prevedere una graduale correzione della struttura delle tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle in vigore nei maggiori Paesi europei. Dovranno essere liberalizzati i settori che non operano in regime di monopolio.

Nella definizione dei criteri di determinazione tariffaria si dovranno inoltre tutelare le esigenze dell'utenza, anche con riferimento alle piccole e medie imprese e ai conseguenti effetti indotti sul livello dei prezzi, definendo standard qualitativi determinati, in linea con quelli vigenti nei maggiori paesi industrializzati, su cui si eserciterà l'attività di regolazione-

A tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità autonome che, in sostituzione dell'attività attualmente svolta dalle amministrazioni centrali e delle corrispondenti strutture, garantiscano, con una continua, indipendente e qualificata azione di controllo e regolamentazione, gli obiettivi sopra indicati. Dette autorità dovranno essere strutturate in modo tale da favorire l'espressione delle esigenze dell'utenza. Dovranno altresì adottare una metodologia di definizione dei prezzi dei pubblici servizi attraverso lo strumento del *price cap* e dei contratti di programma, che rispetti le differenti esigenze emergenti. Saranno previste conferenze di coordinamento tra dette autorità autonome al fine di assicurarne comportamenti coerenti.

Doc. n. 8

Poste Italiane
Ente Pubblico Economico
00144 Roma, viale Europa, 190
telefono 06 5955002
telefax 06 59422965

Roma, 27 GIU. 1996

Ufficio di Presidenza

Prot. n. UP/SC/FS/ 7531
Vl.
Risp. al n.
del

Ministro delle Poste e
delle Telecomunicazioni
On. Prof. Antonio Maccanico
largo Pietro di Brazzà, 86
00186 ROMA

e,p.c. Collegio dei
Revisori dei conti
SEDE

e, p.c Cons. Francesco De Filippis
Magistrato della Corte dei Conti
Delegato al Controllo
SEDE

Poste Italiane Ente Pubblico Economico
Il Consigliere della Corte dei Conti
delegato al controllo
27 GIU. 1996
1792/89c-14/PG
ARRIVO

EPI - delibera n. 17 del 1996: progetto di costituzione di una s.p.a. per la gestione di un servizio di posta elettronica.

Si fa riferimento alla nota del 10 giugno 1996 n. CG/9/96, con la quale codesto Ministero ha chiesto che sia approfondito in particolare l'aspetto relativo alla gestione del servizio di cui all'oggetto tramite società per azioni controllata dall'Ente.

In proposito, si ritiene di evidenziare che lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 14 aprile 1994, precisa (art. 3, comma 2) che l'Ente può svolgere i compiti istituzionali, ampliandone la quantità e la qualità dei servizi, anche attraverso la costituzione di società per azioni.

A ulteriore precisazione, il vigente contratto di programma consente all'Ente di poter svolgere le attività e i servizi determinati nello Statuto e nel contratto di programma, anche attraverso la costituzione di società per azioni (art. 1, comma sesto) e solo, ove trattasi di servizi riservati e universali, attraverso l'assunzione di partecipazioni di maggioranza, come nel caso di specie, previa

autorizzazione del Ministero P.T., d'intesa con il Ministro del Tesoro e secondo uno specifico piano di intervento.

Per quanto concerne poi l'ambito di attività oggetto della iniziativa in parola non si può prescindere al riguardo dalla esatta qualificazione di posta elettronica secondo i principi dell'ordinamento e, più, specificamente, postale

Il servizio pubblico di posta elettronica nazionale denominato Postel è stato istituito con decreto ministeriale 24 giugno 1987 n. 333.

Tale servizio consiste nell'accettazione delle corrispondenze (tramite mezzi di telecomunicazione o supporto fisico, es. nastro magnetico), nell'elaborazione e nel trattamento dei messaggi e nel suo inoltro nonchè, in aggiunta al trattamento in forma elettronica del messaggio, se richiesto, il recapito al destinatario tramite servizio postale o caselle postali elettroniche.

Non appare pertanto revocabile in dubbio che il servizio in questione possa essere inquadrato nell'ambito dei servizi di telecomunicazione in senso proprio come definiti dalla direttiva CEE 90/338/CEE del 28 giugno 1990 relativa alla concorrenza dei mercati nei servizi di telecomunicazione "e più precisamente nella categoria dei servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni".

La stessa direttiva come sopra precisato è inequivoca nello stabilire un regime di libera concorrenza, tanto che il decreto legislativo di recepimento 17 marzo 1995 n. 103, stabilisce le modalità di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni.

Trattasi pertanto di un servizio avente natura concorrenziale essendo già presenti nel mercato della posta elettronica altre aziende concorrenti.

Sotto il profilo dell'ordinamento postale il servizio di posta elettronica, istituito come sopra detto, con decreto ministeriale 24 giugno 1987 n. 333, è servizio non ricompreso tra i servizi di istituto delineati dal DPR 29 marzo 1973 n. 156 e pertanto la sua istituzione è avvenuta con decreto ministeriale secondo il disposto dell'art. 2 del citato D.P.R.

Si soggiunge che secondo lo schema classificatorio adottato dal "libro verde" della Commissione sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali, il

servizio in questione è qualificato come aggiuntivo e speciale rispetto al cosiddetto servizio di base o servizio postale generale.

Anche talune decisioni della Commissione Europea hanno al riguardo qualificato il servizio di base come quello "destinato a soddisfare il fabbisogno del grande pubblico con tarife uniformi e contenute".

Si osserva ancora che il servizio di posta elettronica, per le caratteristiche sopra delineate, non è qualificato tra quelli di carattere riservato (non trattandosi di corrispondenza in senso tecnico) ma un servizio di telecomunicazione, da ricomprendere nell'ambito dei servizi effettuati in regime di libera concorrenza individuati nell'art.1 del contratto di programma.

Quindi trattasi di un servizio universale e non riservato, in quanto è inteso ad assicurare l'accesso a tutti gli utenti nell'ambito del territorio nazionale ma non rientrante, tuttavia, nell'ambito dei servizi di telematica pubblica svolti esclusivamente attraverso gli uffici postali.

Si precisa inoltre che alla società per azioni Postel, a cui viene affidata la titolarità del servizio, non vengono attribuiti diritti speciali o esclusivi, operando sul mercato in regime di libera concorrenza.

Per quanto concerne infine le osservazioni relative al progetto in questione formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti sia sugli ulteriori aspetti giuridici che sugli specifici aspetti del piano economico aziendale, si precisa che nella stessa seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio u.s. sono stati illustrati al medesimo gli elementi e le motivazioni dell'iniziativa, rinviando per ogni ulteriore approfondimento al "business plan" a corredo del progetto.

Confidando di aver corrisposto alla richiesta formulata, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Presidente

All. 29



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventotto del mese di febbraio (28-2-1998) in Roma, Viale Europa n. 190, alle ore dodici.----------

Avanti a me Dr. ANGELO FALCONE, Notaio in Roma, con studio in Via Gaspare Spontini n. 22, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente col mio consenso rinunziato.----------

----------E' COMPARSO IL SIGNOR----------

- Prof. CARDI Enzo, nato a Formia (LT) il 21 giugno 1950, docente universitario, cittadino italiano, domiciliato ove appresso, della cui identita' personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'ENTE POSTE ITALIANE, con sede in Roma, Viale Europa n. 190, cod.fisc. 97103880585, e fa presente che in esecuzione della delibera assunta dal C.I.P.E. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - in data 18 dicembre 1997 con cui l'Ente Poste Italiane e' stato trasformato in Societa' per Azioni con effetto dalla data della presente Assemblea, e' qui convenuto l'unico azionista della predetta societa' per costituirsi in Assemblea, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui

al seguente ordine del giorno di cui da lettura:----------

----------PARTE STRAORDINARIA----------

1) Approvazione dello Statuto della Poste Italiane S.p.A.;----

2) varie ed eventuali.----------

----------PARTE ORDINARIA----------

1) Determinazione numero amministratori;----------

2) nomina degli amministratori;----------

3) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;----

4) nomina dei sindaci;----------

5) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;----------

6) eventuale fissazione dei compensi;----------

7) varie ed eventuali.----------

Il comparente invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa andra' ad adottare relativamente alla parte straordinaria.----------

Al che aderendo io Notaio do' atto di quanto segue:----

Per concorde designazione degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Prof. Enzo Cardi, il quale constata e da' atto:----------

- che oltre a se' stesso, e' presente il signor prof. Ferro - Luzzi Paolo, nato a Roma il 14 maggio 1937, rappresentante dell'unico azionista MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - con sede in Roma, via XX settembre n. 97, cod. fisc. 80225750588, socio intestatario di